

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- 27 MAGGIO 2020 ORE 22:04

Reddito d'impresa: il requisito della professionalità abituale

Ai fini del reddito d'impresa, affinché si configuri l'attività commerciale è necessario che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità "abituale", ancorché non esclusiva e, in mancanza di tale elemento, l'attività commerciale esercitata "occasionalmente" è produttiva di un reddito inquadrabile nella categoria dei redditi diversi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 152 del 27 maggio 2020 con cui ha evidenziato che la qualifica di imprenditore può essere attribuita anche a chi semplicemente utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 152 del 27 maggio 2020 in tema di **redditi diversi**, così come disciplinati dall'articolo 67, comma 1 lett. b), del TUIR e **reddito d'impresa**.

Questa disposizione prevede che sono redditi diversi se non costituiscono **redditi di capitale** ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di **lavoratore dipendente**, le **plusvalenze** realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **beni immobili** acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad **abitazione principale** del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della **cessione**.

Per cui, presupposto per la **tassazione della plusvalenza** nell'ambito dei redditi diversi è che l'attività posta in essere dalla persona fisica non sia idonea a configurare l'esercizio di impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, che prevede che sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.

Ai fini del **reddito d'impresa**, quindi, affinché si configuri l'attività commerciale è necessario che l'attività svolta sia caratterizzata dalla **professionalità "abituale"**, ancorché non esclusiva e, in mancanza di tale elemento, l'attività commerciale esercitata "occasionalmente" è produttiva di un reddito inquadrabile nella categoria dei redditi diversi.

Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la qualifica di imprenditore può essere attribuita anche a chi semplicemente utilizzi e coordini un **proprio capitale** per fini produttivi. L'esercizio dell'impresa, inoltre, può esaurirsi anche con un singolo affare in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta e, a tal fine, non rileva che le opere eseguite siano qualificabili quali opere di risanamento conservativo.

In altri termini, l'attività compiuta dal contribuente deve considerarsi **imprenditoriale** laddove l'intervento sull'immobile di cui è proprietaria, risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla vendita a terzi, previo ottenimento del cambiamento della destinazione d'uso, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo. Ne consegue che il reddito generato dalla vendita delle unità immobiliari deve essere considerato imponibile quale reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa.

A cura della Redazione

